




COMUNE DI NAPOLI

VIII Direzione Centrale
Sviluppo commerciale, artigianale e turistico
Progetto Tempi e Orari della Città

prot. n. 26 del 08/06/2010.



ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti, e per i locali di intrattenimento e notturni, per la tutela della quiete pubblica nella zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia" nel territorio della I Municipalità, nonché negli ambiti territoriali di "Largo San Giovanni Maggiore" e di "via dei Carrozzeri a Monteoliveto", nel territorio della II Municipalità

Premesso che il Comune di Napoli ha adottato, con l'Ordinanza Sindacale n. 1017 del 8/6/2010 la nuova disciplina concernente "Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e per la tutela della quiete pubblica riguardanti i locali di intrattenimento e notturni", operante in tutta la città, con validità dal 10/06/2010 al 28/03/2011;

Considerato che nella precedente Ordinanza Sindacale n. 764 del 30/04/2010, all'art. 5. - "Riserva di adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti la zonizzazione", si dichiarava che *"Si fa espressa riserva di adottare, all'esito della disamina delle problematiche inerenti particolari zone o vie cittadine, successivo provvedimento con differenziata disciplina degli orari"*.

Considerato che l'Ordinanza Sindacale n. 1017 del 8/6/2010, all'art. 5 - "Riserva di adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti la zonizzazione" così recita: *"Si fa espressa riserva di adottare, per particolari zone o vie cittadine che presentano peculiari criticità incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, specifici provvedimenti con differenziata disciplina degli orari"*;

Considerato che in particolari zone o via cittadine sussistono specifiche problematiche attinenti all'esigua ampiezza delle strade, alla eccessiva vicinanza o addirittura contiguità di esercizi nell'ambito di quartieri residenziali ad elevata densità abitativa, con iperaffollamento di avventori ed eccessivo traffico veicolare in transito e in sosta, per cui è necessaria una particolare disciplina, circoscritta a determinati periodi dell'anno, da disporsi con separate Ordinanze Sindacali;

Considerato che nel territorio comunale della I e della II Municipalità è presente un consistente numero di pubblici esercizi, di attività di vendita e somministrazione di bevande e/o di prodotti alimentari, svolte da esercizi commerciali ed artigianali, da entità associative, quale ne sia la natura giuridica, nonché un significativo numero di locali notturni e di intrattenimento, attività che comportano un notevole afflusso di avventori, che si intensifica in particolare nel periodo estivo, nei week-end e durante le festività;

Considerato che, in particolare, nella I Municipalità, nella zona cosiddetta dei “Baretti di Chiaia” (di seguito detta “zona 1”), costituita dalle seguenti strade:

- vico Belledonne a Chiaia
- vicoletto Belledonne
- via Carlo Poerio
- via Giuseppe Ferrigni
- vico dei Sospiri
- via della Cavallerizza
- via Bisignano
- via Alabardieri
- vico 2° Alabardieri
- piazza Giulio Rodinò

in un'area che presenta un'alta densità residenziale e una conformazione urbanistica costituita da un'intersezione di strade strette, per lo più senza marciapiedi e aree di parcheggio, si registra una particolare concentrazione di bar, ristoranti, circoli privati, esercizi commerciali e artigianali di prodotti alimentari (pizzerie, rosticcerie, paninoteche, take away, ecc.), per un totale di oltre 50 locali, con alcuni casi particolarmente critici, come via Giuseppe Ferrigni, in cui sono presenti ben 11 esercizi lungo circa 120 metri; via Bisignano, in cui ne sono presenti 9 lungo circa 180 metri; via Belledonne a Chiaia, in cui ne sono presenti 8 lungo circa 110 metri, e ciò a breve distanza l'uno dall'altro;

Considerato che, in particolare, nella II Municipalità, nelle seguenti ambiti:

a) ambito territoriale di “Largo San Giovanni Maggiore” (di seguito detto “zona 2”), costituito dalle seguenti strade:

- Largo San Giovanni Maggiore
- Largo Girolamo Giusso
- via Enrico de Marinis

b) ambito territoriale di “via dei Carrozzeri a Monteoliveto”, (di seguito detto “zona 3”) costituito dalle seguenti strade:

- Via dei Carrozzeri a Monteoliveto
- vico 1° Gravina
- vico 2° Gravina
- vico Verde Monteoliveto
- vico Campana a Donnalbina;

in aree ad alta densità residenziale e poste nel contesto di una zona universitaria e ad alta vocazione turistica in cui si concentra un consistente numero di avventori, specie nelle ore notturne, si registra una grande quantità di bar ed esercizi commerciali e artigianali di

2

prodotti alimentari (pizzerie, rosticcerie, paninoteche, take away, ecc.), per un totale di circa 25 locali distribuiti nella “zona 2” e nella “zona 3”;

Ritenuto che occorre, da un canto, consentire e favorire nelle due zone l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore; dall'altro, garantire la vivibilità urbana, tutelare il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo, e assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale (cioè in prossimità dei locali di cui sopra), l'igiene e la raccolta di rifiuti prodottisi a seguito dell'esercizio delle attività e sino al termine di esse;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi degli utenti, degli esercenti e dei residenti delle due zone, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure facendo osservare puntualmente la disciplina vigente in tema di impatto acustico, nonché stimolando l'attenzione dei gestori anche sull'andamento di afflusso dell'utenza, sulle attese negli spazi adiacenti i locali e sull'uscita dagli stessi;

Ritenuto che queste prescrizioni devono essere accompagnate da misure idonee ad assicurarne l'osservanza, sino alla sospensione dell'attività e alla revoca di concessione, allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su suolo o spazi pubblici;

Considerato che, a partire dal mese di giugno 2009, sono state effettuate su tutto il territorio cittadino sperimentazioni sulla disciplina degli orari, dell'igiene e della tutela quiete pubblica attraverso, per l'anno 2009, l'Ordinanza Sindacale n. 599 del 01/06/09, integrata dalla successiva Ordinanza Sindacale n. 799 del 20/07/09, e per l'anno 2010, l'Ordinanza Sindacale n. 400 del 12/03/10, e la successiva Ordinanza Sindacale n. 764 del 30/04/2010;

Rilevato che, in seguito a tali sperimentazioni e al relativo monitoraggio dei risultati, nelle due zone sono stati segnalati dai residenti e dalle Municipalità, nonché verificati dalle forze dell'ordine, dalla ASL e dagli uffici comunali, numerosi e frequenti disagi legati principalmente alla violazione della quiete pubblica, delle regole igienico-sanitarie e della sicurezza dei cittadini causati da questi fenomeni: elevata concentrazione di locali commerciali, di somministrazione, ricreativi e di intrattenimento; iperaffollamento degli avventori che sostano al di fuori dei locali e che determinano un rumore di fondo, amplificato dalla particolare conformazione urbanistica delle zone; diffuso consumo di alcolici che contribuisce ad accrescere i problemi di ordine pubblico; presenza estesa – in particolare nella “zona 1” - di impianti di diffusione sonora che nel loro insieme contribuiscono ad aumentare il rumore di fondo; frequente violazione, da parte delle auto e dei motorini, della Zona a Traffico Limitato con accesso in particolare da vico Belledonne a Chiaia, per la “zona 1”; da via Mezzocanone, per la “zona 2”; da Calata Trinità Maggiore, per “zona 3”; difficoltà di parcheggio nelle zone limitrofe e sosta selvaggia e abusiva sia all'interno delle aree, sia nelle immediate vicinanze;

Rilevato che, nella “zona 1”, a fronte dei numerosi disagi che si creano durante tutto l'anno, al contrario, durante il mese di agosto del 2009, in seguito a numerosi sopralluoghi effettuati, si è riscontrata una completa “desertificazione” dell'area, in particolare nelle settimane a cavallo di Ferragosto, con chiusura della quasi totalità degli esercizi di cui sopra, e con pesanti disagi in termini di assenza di servizi di ristoro, ricreativi e di accoglienza sia per i residenti che per i turisti, con grave danno per la vivibilità e l'immagine del quartiere e della intera città;

Ritenuto che si rende necessaria, per tutto quanto sopra, una disciplina degli orari di chiusura dei relativi esercizi delle zone che, attraverso la determinazione di specifici limiti massimi di orario, sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana;

Sentite in proposito in varie occasioni le organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori, nonché numerosi rappresentanti dei comitati dei cittadini;

Rilevato che è emersa l'opportunità di sperimentare, per il periodo dal 10/06/2010 al 20/09/2010, la riduzione di un'ora dell'orario massimo di chiusura dei locali della “zona 1”, della “zona 2” e della “zona 3” rispetto a quelli vigenti nel resto della città;

DISPONE

1. Orari

1.a Per il periodo dal 10/06/2010 al 20/09/2010, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella “zona 1”, nella “zona 2” e nella “zona 3” è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 02:00 per i locali che svolgono attività all'interno, e non oltre le ore 01:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 02:00. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento).

1.b Per il periodo dal 10/06/2010 al 20/09/2010, per le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, operanti nella “zona 1”, nella “zona 2” e nella “zona 3”, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque

